

**La mancata fermata da parte di chi ha provocato un sinistro stradale non può essere qualificata
in termini di mero tentativo**

(Cass. Pen., sez. IV, sent. 5 novembre – 14 novembre 2019, n. 46213)

La mancata fermata, punita dall'art. 189, comma 1, codice della strada, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a cui, peraltro, non deve seguire alcun evento, sicché l'inadempimento all'obbligo giuridico collegato alla provocazione del sinistro si verifica immediatamente e non ne è configurabile, per la sua stessa struttura, una interruzione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MENICHETTI Carla - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -

Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -

Dott. PICARDI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.T., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PICARDI FRANCESCA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado con cui, all'esito del rito abbreviato, riconosciuta la recidiva contestata, A.T. è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per anni 6 e mesi 8 ed alla confisca del veicolo, per i reati di cui all'art. 81 c.p. e art. 189, commi 1, 6 e 7 (per non essersi fermata e non aver prestato assistenza ad B.A., al quale, con la propria condotta di guida, aveva determinato lesioni, guaribili in 40 giorni, tagliandogli la strada e determinandone la caduta dal motociclo, capo 2), art. 186 C.d.S., comma 7 e comma 2-bis, e art. 187 C.d.S., commi 8 e 1-bis, (per avere rifiutato, dopo l'incidente stradale provocato, di sottoporsi al test etilometrico ed al pre-test per la ricerca di stupefacenti, colpendo volontariamente una vetrata presso gli uffici della polizia e procurandosi delle lesioni al capo, e successivamente rifiutando di sottoporsi agli accertamenti anche presso il Pronto Soccorso, capo 1), in data (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, A.T., che ha dedotto: 1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 189 C.d.S., atteso che la fuga al più potrebbe ritenersi configurabile in forma tentata, in quanto l'imputata è stata prontamente fermata e identificata dalla polizia, e che l'omessa assistenza non è ravvisabile in quanto l'investito non versava in stato di bisogno ed era stato soccorso da altri; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 99 c.p., atteso che è stata ritenuta la recidiva, nonostante l'ultima condanna risalisse a più di dieci anni fa e per condotte diverse (reati contro il patrimonio), senza alcuna argomentazione sulla relazione qualificata tra i precedenti; 3) la violazione di legge ed il difetto di motivazione riguardo alla quantificazione della pena ed al diniego delle generiche, giustificati in base a mere clausole di stile, nonostante il sensibile discostamento dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Il primo motivo, relativo al delitto di cui all'art. 189 C.d.S., è infondato, atteso che la decisione dei giudici di merito, congruamente motivata, è conforme alla disposizione in esame, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

In ordine all'inottemperanza all'obbligo di fermata, occorre ricordare che il reato di fuga, in caso di investimento di persona, ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel

momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015 ud. - dep. 17/03/2015, Rv. 262709 - 01). In ordine all'inottemperanza dell'obbligo di assistenza, deve ribadirsi che tale dovere insorge in relazione all'evento dell'incidente stradale - riconducibile al comportamento dell'agente ed in concreto idoneo a produrre eventi lesivi - a prescindere dall'esistenza o constatazione di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte (Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010 ud. - dep. 07/06/2010, Rv. 247369 - 01) e grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell'incidente medesimo, il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall'intervento di terzi, senza poter fare affidamento sull'invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate (Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008 ud. - dep. 27/02/2008, Rv. 238973 - 01) e senza poter delegare terzi, ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011 ud. - dep. 06/09/2012, Rv. 253745 - 01).

Nè può riqualificarsi la condotta, come preteso dalla ricorrente, in termini di tentativo ex art. 56 c.p., in considerazione del pronto intervento delle forze dell'ordine, che l'hanno fermata subito dopo l'incidente ed a pochi metri dal luogo della sua verifica.

Difatti, la mancata fermata, punita dall'art. 189 C.d.S., comma 1, costituisce una condotta omissiva istantanea e non frazionabile, a cui, peraltro, non deve seguire alcun evento, sicchè l'inadempimento all'obbligo giuridico collegato alla provocazione del sinistro si verifica immediatamente e non ne è configurabile, per la sua stessa struttura, una interruzione.

2. Neppure è fondata la seconda censura, relativa all'applicata recidiva, in quanto la Corte di Appello, con una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica, ha evidenziato la sostanziale continuità della condotta illecita dell'imputata e la relazione qualificata tra i precedenti, seppure risalenti, ed il nuovo reato posto in essere, valorizzando la vicinanza temporale tra quest'ultimo e la recente richiesta di sospensione della pena, collegata a quella di misura alternativa, per una pregressa condanna: si è così desunta una persistente e maggiore pericolosità sociale.

Risultano, dunque, accertati i due requisiti della recidiva, consistenti nel presupposto formale rappresentato dalla previa condanna e nel presupposto sostanziale costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo (v., da ultimo, Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 ud. - dep. 15/05/2019, Rv. 275319 - 01).

3. Priva di pregio è pure la terza doglianza, avente ad oggetto la quantificazione della pena ed il diniego delle generiche, che sono stati giustificati da una congrua e corretta motivazione, fondata sull'intensità del dolo, come emerge dalla descrizione delle condotte, sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi e segnali di risipiscenza e, dunque, sui parametri di cui all'art. 133, comma 1, n. 3 e comma 2, n. 2 e 3.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019